

**REGOLAMENTO (CE) N. 2619/97 DELLA COMMISSIONE****del 22 dicembre 1997****relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 406/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale<sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti di ippoglosso nero per il 1997;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di ippoglosso nero nelle acque della zona NAFO 3LMNO da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1997; che il Porto-

gallo ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 24 novembre 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di ippoglosso nero nelle acque della zona NAFO 3LMNO eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1997.

La pesca dell'ippoglosso nero nelle acque della zona NAFO 3LMNO eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 novembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 304 del 7. 11. 1997, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 119.